

RAMO: R.C. DIVERSI

COD. AGENZIA T5R/00	N. POLIZZA 400706748	SCAD. RATA 31/12/2022	RATA SUCC. 31/03/2023	VALUTA 053 €	TOTALE LORDO (*) 2.888,00	DI CUI IMPOSTA 525,63
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

N.APP 000 IN EURO

COD. CLIENTE
14001798

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO(*) A SALDO DELLA RATA E' STATO EFFETTUATO:

IL _____ ORA _____
IN _____
L'AGENTE O L'INCARICATO

Generali Italia S.p.A.

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

F. I. MEC. FONDERIA INDUSTRIALE MEC
S.DA STATALE 156 MONTI LEPINI
03023 CECCANO FR

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE

TALLONCINO AD USO AGENZIA

F. I. MEC. FONDERIA		3	R.C. DIVERSI	
CONTRAENTE		DIR.	TARIFFA O RISCHIO	
T5R/00	053	3E	400706748	12 20 12 23
COD. AGENZIA	VAL.	RAMO	N. POLIZZA	INIZIO SCAD.POL.
31/12/2022	2.888,00			
SCAD. RATA	TOTALE			
00-EXT5F	L33-D' ANGELO MASSIMO			
INV. PARTIZIONAMENTO	GESTORE			

400706748	31/12/2022	F. I. MEC. FONDERIA INDUSTRIALE MEC	2.888,00
N. POLIZZA	SCAD. RATA	CONTRAENTE	PREMIO

TALLONCINO AMMINISTRATIVO

N° POLIZZA 400706748	C	305 6
CONTRAENTE		TARIFFA O RISCHIO
F. I. MEC. FONDERIA		3 R.C. DIVERSI
COD. AGENZIA	VAL.	RAMO
T5R/00	053	3E
SCAD. RATA	TOTALE	
31/12/2022	2.888,00	
DELEG.	TIPO OP.	VINCOLO TAS
	00	000 0C
		INIZIO
		12 20
		SCAD. POL.
		12 23
		ANN.
		0
04	000	14001798
RATE ANN.	APP.	PIA/C
		POL. DELEG.
		CODICE CONTRAENTE

TALLONCINO OTTICO

00	000	0C	12 20	12 23	0	04	000	14001798	T5R/00
DELEG.	T. OP.	VINC.	TAS.	INIZIO	SCAD. POL.	ANN.	RATE ANN.	APP.	PIA/C
									POL. DELEG.
									COD. CONTRAENTE
									AGENZIA



305	053	8	3E	400706748	31/12/2022	2.888,00	F. I. MEC. FONDERIA INDUSTRIALE
COD. OP.	VAL.	DIGIT	RAMO	N. POLIZZA	SCAD. RATA	IMPORTO	CONTRAENTE

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

Esercente un'azienda di:

- Autotrasporti, anche eccezionali di cose in genere;
- Sollevamenti;
- Nolo a terzi di gru autocarrate, autogru, piattaforme aeree e veicoli atti al sollevamento con propri operatori o con operatori terzi;
- Sollevamento, carico, scarico, varo, alloggio e trasporti eccezionali di imbarcazioni;
- Stabilimento siderurgico con annessa fonderia, lavorazioni meccaniche, carpenteria leggera e pesante con costruzioni di parti accessorie;
- Montaggi civili e industriali con rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi, comprese attività complementari ed accessorie.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) clausola a testo libero per integrazioni

CONDIZIONI PARTICOLARI

PLURALITÀ DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 14 delle C.C.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

PRECISAZIONE RISCHI ASSICURATI

A maggiore precisazione ed integrazione di quanto disposto dalle CGA, la garanzia è operante in relazione ai rischi derivanti:

- a) dall'esercizio dell'attività descritta in polizza
- b) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed aree ad essi pertinenti, nonché da macchinari, impianti ed attrezzature, anche se poste all'esterno dell'Azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ad integrazione di quanto disposto dalle CGA, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilena e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, nonché alla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di circoli sportivi e ricreativi aziendali nonché dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

VISITE GUIDATE CORSI PROFESSIONALI CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

RAPINE e/o ATTENTATI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

ESCLUSIONI

Ad integrazione dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla presente assicurazione:

? i danni derivanti da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili;

? i danni derivanti da lavori effettuati su infrastrutture offshore.

Sia ai fini RCT che R.C.O. sono esclusi dalla presente assicurazione

? i danni derivanti da attività svolte all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 31/2008 e del DPR 177/2011.

QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

TERZIETA'

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati terzi, limitatamente ai soli casi di morte o di lesioni personali:

- a) gli amministratori dell'Assicurato, qualora non sia una persona fisica, diversi dal legale rappresentante o dai soci a responsabilità illimitata;
- b) le persone non dipendenti dall'Assicurato, che collaborano con lo stesso in qualità di progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici amministrativi e legali ed altri professionisti in genere;
- c) le persone addette al servizio di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo presso l'Assicurato e purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività;
- d) i titolari ed i dipendenti di altre ditte che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno per la partecipazione occasionale ai lavori e/o subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.

DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 4 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BENI IN COMODATO, LEASING

Ad integrazione di quanto disposto dalle CGA, l'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stitlicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 (ex 494/96)

La garanzia comprende i rischi derivanti dalla committenza, ai sensi del testo unico sulla sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D. Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali.

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantis nei mezzi stessi.

DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nelle aree, di pertinenza aziendale, adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato e comunque nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

DANNI DA INCENDIO SEDI AZIENDALI

A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali - e delle cose in esse contenute - ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose -compresi gli immobili e le loro pertinenze che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle eventuali somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività, con applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 in eccesso, per ogni sinistro, all'importo di Euro 50.000,00, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

CARRELLI DESTINATI ALLA MOVIMENTAZIONE DI COSE

A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni" lett. a) sono compresi i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni). In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture.

Per inquinamento si intende la contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite.

L'estensione in termini viene prestata:

a) fino a concorrenza di un importo di Euro 250.000,00, per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;

b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10%, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 lett. c), della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro è compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti e di altre persone menzionate dalla Condizioni Particolare RCO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA soprariportata (diverse da soci e familiari), fermo restando quanto previsto dalla Condizione Particolare "Danni ad autoveicoli in sosta" soprariportata nonché dall'art. 3 "Esclusioni", lett. c) delle C.G.A.

L'estensione in termini viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, anche se conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle

sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.00 ed un massimo di Euro 10.000.00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di - Euro 500.000.00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

COSE IN CONSEGNA - COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Premesso che esistono polizze Trasporti n.380380889, 380380890 e successivi rinnovi, fermo quanto stabilito dalla clausola DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHiate, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE e dalla clausola COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DEI LAVORI, a parziale deroga dell'art.3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di Euro 1.500.00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 250.000.00.

DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHiate, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

A parziale deroga degli Art 3 lett. d) f) e h), la garanzia RCT comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purchè tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 2.000.00 ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite pari ad Euro 250.000.00.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza. Tale garanzia è prestata per ogni sinistro con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1000.00 ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite di Euro 200.000.00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente Estensione di garanzia dia luogo anche a danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività), la Società non pagherà somma superiore a Euro 500.000.00 per entrambe le fattispecie di danno.

RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

La Società si obbliga a tenere indenne i Prestatori di Lavoro dipendenti o non dipendenti purchè abbiano sottoscritto con l'Assicurato un contratto di lavoro conforme alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, nonché familiari e soci coadiuvanti, nonché borsisti, stagisti e tirocinanti, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

La garanzia vale per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i Prestatori di Lavoro dallo stesso utilizzati siano essi dipendenti o non dipendenti purchè abbiano sottoscritto con l'Assicurato un contratto di lavoro conforme alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro nonché familiari e soci coadiuvanti, nonché borsisti, stagisti e tirocinanti, nonché i borsisti, gli stagisti e i tirocinanti, nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi;
- b) i danni derivanti da morte o lesioni personali cagionati agli altri Prestatori di Lavoro utilizzati dall'Assicurato siano essi dipendenti o non dipendenti purchè abbiano sottoscritto con l'Assicurato un contratto di lavoro conforme alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro nonché familiari e soci coadiuvanti, nonché borsisti, stagisti e tirocinanti, nei limiti dei massimali ed alle condizioni tutte previste in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro.

Le garanzie a) e/o b) precitate saranno operanti unicamente qualora in polizza siano prestate rispettivamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e/o di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro.

DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi

mod. R60

del D.Lgs 81/2008.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell' infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

COMMITTENZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

CESSIONI DI LAVORO IN SUBAPPALTO RESPONSABILITÀ PER FATTO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE

Limitatamente ai lavori inerenti all'attività descritta in polizza ceduti in appalto o subappalto, la garanzia comprende i danni imputabili all'Assicurato cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

La presente garanzia non opera per i lavori riguardanti le attività di costruzione, installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, smantellamento o demolizione di impianti, macchinari ed attrezzature eseguiti presso terzi, quando il valore dei lavori ceduti in appalto o subappalto sia superiore al 40% dell'intero importo corrisposto o valutato per lo svolgimento delle precitate attività.

Tale percentuale sarà calcolata sul valore di ogni singola opera o appalto, prendendo a riferimento la sola componente di attività eseguita presso terzi.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge e siano rispettati gli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008.

INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori di opere ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. La presente estensione di garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.

Il massimale per sinistro, convenuto per l'Assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Fermo quanto previsto dalle singole estensioni di garanzia, l'assicurazione vale, fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.

TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)

L'assicurazione comprende i pregiudizi economici che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali derivanti dalla violazione involontaria delle norme sulla tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa e sempreché non si tratti di comportamenti illeciti continuativi.

Restano esclusi i danni derivanti da attività dolose che colpiscano hardware e/o software dell'Assicurato mediante accesso via internet o via rete interna dell'Assicurato stesso (Cyber Risks).

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza riportato sul frontespizio di polizza e comunque fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo col minimo di Euro 5.000,00.

DANNI PATRIMONIALI

Si conviene tra le parti che l'assicurazione deve intendersi estesa ai danni patrimoniali, verificatisi in assenza di qualsiasi danno materiale o corporale cagionato a terzi.

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e per la totalità delle Società assicurate, restando pattuito uno scoperto per ciascun sinistro del 10%, a carico dell'Assicurato, con il minimo assoluto di EURO 2.000,00.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. I) delle C.G.A., l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.000,00.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. I) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sotto limite del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.000,00.

RCO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così sostituito:

"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

La presente estensione è prestata, in caso di lesioni personali, con applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.:

a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate - operanti presso stabili dipendenze o cantieri dell'Assicurato e in particolare:

i lavoratori in somministrazione;

i lavoratori in distacco;

b) i prestatori di lavoro accessorio dell'Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del D.Lgs. 81/2015 artt. 48 e seguenti);

c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;

d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione dei casi di appalto;

e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali.

Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto A.

In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi

da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia opera a termini del precedente punto B.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.C.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

La presente estensione è prestata, in caso di lesioni personali, con applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett. c), qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti, diversi da quelli già assicurati con l'assicurazione RCO, per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

La presente estensione è prestata con applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

SCAMBIO MANODOPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, il tutto nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività rispetto a quella assicurata, si conviene tra le parti quanto segue:

1) La garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende terze, qualora il sinistro sia riconducibile ad una responsabilità a carico dell'Assicurato stesso;

2) I prestatori di lavoro di altre aziende delle quali l'Assicurato si avvalga nello svolgimento delle attività assicurate, sono considerati terzi, anche se svolgenti lavori manuali, limitatamente ai casi di morte e/o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

La presente estensione è prestata, in caso di lesioni personali, con applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

Resta inteso che, se il premio di polizza è conteggiato tenendo conto quale parametro dell'ammontare delle retribuzioni erogate ai prestatori di lavoro, l'Assicurato si impegna a comunicare in sede di regolazione del premio anche la

componente relativa ai compensi erogati a tali lavoratori.

MALATTIE PROFESSIONALI

1) OGGETTO

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia di cui alla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Si intendono comprese in garanzia anche le malattie professionali non rientranti nelle apposite tabelle ministeriali purché giudizialmente accertate.

La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per questa garanzia i lavoratori in somministrazione o in distacco operanti presso l'Assicurato, i prestatori di lavoro accessorio e gli eventuali collaboratori di cui al D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II non sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato.

I soci ed i familiari coadiuvanti (purché assicurati presso l'Istituto stesso) sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

2) INIZIO E TERMINE

L'assicurazione opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

3) MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per la ricaduta di malattie professionali già precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui a questo alinea cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, per quanto compatibile, quanto previsto in polizza in relazione alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società, o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con la Società, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale -alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le malattie insorte o manifestatesi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

POSTUMA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi, anche derivanti da incendio, da difetto di esecuzione dei lavori descritti in polizza eseguiti anche presso terzi dall'Assicurato stesso, o da persone che operano per suo conto, per

morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e consegna a Terzi dell'opera.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati "difetti di esecuzione dei lavori" anche i difetti dei materiali utilizzati allo scopo, fermo il diritto di surroga da parte della Società nei confronti dei Terzi responsabili.

L'Assicurazione comprende altresì i danni da Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Per i lavori che richiedono esecuzioni frazionate (con risultati parziali discontinuamente individuabili) si tiene conto, anziché del completamento dell'intero lavoro, del completamento di ogni singola parte.

ciascuna delle quali si considera completata dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso.

La garanzia vale per i sinistri verificatisi entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori descritti in polizza risultante da fattura o documento dal quale si desume la consegna dell'opera, sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto.

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate e poste in opera, le spese di rifacimento del lavoro eseguito, le spese di rimpiazzo delle componenti, parti, attrezzature e materiali utilizzati per l'esecuzione dell' lavoro.

Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di EURO 500,00 e fino alla concorrenza di EURO 250.000,00 per periodo assicurativo.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 o maggior importo eventualmente previsto in polizza, per ciascun danno e che l'Intrascritta Società sarà obbligata a tenere indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie e/o minimi di scoperto di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie e/o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste.

ELIMINAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

RADDOPPIO TERMINI TEMPORALI DI POLIZZA

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

2) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o Territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE


Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 14 pagine.

Generali Italia S.p.A.



L'Assicurato Contraente
F.I.MEC. s.r.l.
CECCANO (FR)

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.



L'Assicurato Contraente
F.I.MEC. s.r.l.
CECCANO (FR)

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).




L'Assicurato Contraente
F.I.MEC. s.r.l.
CECCANO (FR)

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 2.888,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 12:00 in CECCANO il 31-12-2020.

Agente od esattore



Allegato mod. APTRAC


Esemplare per l'Agenzia

Polizza N.: 400706748 Agenzia: MILANO AMENDOLA Cod.: T5FContraente: F. I. MEC. FONDERIA INDUSTRIALE ME**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 24/12/2020

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente


F.I.MEC. s.r.l.
CECCANO (FR)

Allegato mod. APTRAC

Polizza N.: 400706748 Agenzia: MILANO AMENDOLA Cod.: T5F

Contraente: F. I. MEC. FONDERIA INDUSTRIALE ME

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 24/12/2020

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente



F.I.MEC. s.r.l.
CECCANO (FR)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine preserzionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, medici fiduciari, consulenti immobiliari, assicuratori, consulenti e broker finanziari, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informativi, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contratti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pigionari, vincolanti, assicuratori, coassicuratori, assicuratori ed organismi associativi/consortili (ANIA, MeTop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Intei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia ha tra i suoi scopi quello di trattare i dati personali per risolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.